

**Lorenzo Zoppoli**

**Diritto del lavoro e intelligenza artificiale:  
prospettive di nuova regolazione\***

**Sommario:** **1.** Testi e contesti della nuova regolazione dell'intelligenza artificiale. **2.** Impatti occupazionali e tecniche regolative. **3.** Più o meno regolazione? **4.** Vincoli costituzionali al tecnocapitalismo. **5.** La nuova regolazione: necessità e ritardi.

*1. Testi e contesti della nuova regolazione dell'intelligenza artificiale*

Il tema generale è ormai da qualche anno tra i più dibattuti nella variegata comunità dei giuslavoristi. Ciononostante conserva ancora tutto il fascino delle novità, specie di quelle ineludibili che ci proiettano verso futuri non più solo intravisti ma già in tanti contesti pienamente operativi. Contesti, dai quali zampillano anche per il giurista, e in specie per il giurista del lavoro, idee e problemi nuovi su profili fondamentali come le responsabilità e i poteri datoriali, le tutele legate alla privacy e ai rischi di discriminazioni algoritmiche, la sicurezza sul lavoro e tanti altri. Io, con riguardo specifico ai contesti, prenderei le mosse dal recente rapporto *The European House Ambrosetti* sullo “Stato dell’arte dell’IA nelle aziende italiane” (maggio 2025) da cui si ricavano molte notizie interessanti. Tali notizie riguardano anzitutto gli impatti di questa tecnologia su modelli produttivi e organizzativi. Si stima che l’adozione diffusa dell’IA generativa può portare fino a 312 miliardi di euro di valore aggiunto (pari al 18% di PIL), con un impatto decrescente per

\* Lo scritto riprende, con aggiornamenti, l’introduzione al convegno *Intelligenza artificiale e rapporti di lavoro. Attualità e prospettive*, tenutosi a Roma, il 12 giugno 2025, nella Sala del Rettorio della Camera dei Deputati.

le attività dove elevata è la componente “manuale” dei lavori: estrazione, agricoltura e idrico; oppure liberare 5,4 miliardi di ore lavorative (pari al totale delle ore lavorate in un anno da 3,2 milioni di persone). Rilevante si assume anche l'incidenza sulla sicurezza del lavoro, con una significativa diminuzione degli incidenti mortali sul lavoro (p. 21). Per converso le imprese italiane che dichiarano di utilizzare già soluzioni basate sull'IA sono soltanto l'8,2% del totale del campione (elaborazioni su dati Eurostat 2025) a fronte di un dato medio dell'UE27 di 13,5% (dove i Paesi nordici, compresa la Germania, si collocano al 20% e oltre: p. 36). Andando più nello specifico, con una *survey* che interroga un ampio campione di grandi imprese italiane (oltre i 249 addetti), si rileva che quasi il 40% fa uso di IA, mentre il 25% prevede di farlo e il 35% non intende farlo. Le principali difficoltà dichiarate dalle imprese riguardano: aspetti organizzativi (23,9%), livello ancora sperimentale delle tecnologie (21,9%), mancanza di competenze interne (20%)<sup>1</sup>. Gli aspetti normativi vengono considerati difficoltà solo nell'8,4% dei casi.

Ovviamente si tratta di uno spaccato interessante, che andrebbe approfondito per tanti aspetti (ad esempio segnalano più criticità sul piano normativo Lupi-Perrucci, *op. cit.* in nota 1), ma che è molto utile per analizzare le prospettive di nuova regolazione della materia.

Tale prospettiva di nuova regolazione della materia, invero, non riguarda tanto o solo imprese e lavoro, ma abbraccia l'intero spettro applicativo dei sistemi di intelligenza artificiale, specie quelli c.d. di nuova generazione, così come definiti anzitutto dal Regolamento Europeo dello scorso anno (2024/1689). Facendo subito una doverosa precisazione a questo riguardo, direi che anche questo regolamento può essere ancora ricompreso nell'accezione di “nuova regolazione” almeno per due motivi: il primo è che ancora non è entrato in vigore interamente, ancorché le tappe della sua piena vigenza siano tutte predefinite e si esauriranno nell'arco di due anni (2 agosto 2025 norme di governance e norme per modelli IA di uso generale; 2 febbraio 2026: divieti e obblighi di alfabetizzazione; 2 agosto 2026: piena applicabilità con alcune eccezioni; 2 agosto 2027: norme per i sistemi IA ad alto rischio); e poi perché tanti nodi interpretativi che esso presenta, pur individuati da una copiosa letteratura scientifica, ancora non hanno affrontato il vaglio della prassi applicativa e dell'interpretazione giudiziaria.

<sup>1</sup> V. anche LUPU, PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e mercato del lavoro*, Passigli Editori, 2025.

Ancora più concretamente per nuova regolazione dobbiamo però intendere nel nostro paese soprattutto il ddl S1146-B (ex 1146 c.d. “Butti”) dopo un iter abbastanza lungo e con molte proposte emendative, di cui, almeno in materia di lavoro, ben poche andate a buon fine.

In un tempo ancora maggiore, seppure non più di tanto, ci sarebbe da prendere in considerazione anche la c.d. direttiva Ue sul lavoro con le piattaforme (2024/2831), che incrocia, seppure parzialmente, il tema odierno: ma che lascia al legislatore ancora un certo respiro per una puntuale attuazione (2 dicembre 2026).

## 2. *Impatti occupazionali e tecniche regolative*

Qui in verità non intendo entrare troppo nel merito né del *AI Act* né del ddl S1146-B né di altro. Però, anche in linea con mie recenti riflessioni alle quali rinvio (v. DLM, 2024, n. 3, e [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), 2025), vorrei affrontare alcune questioni preliminari e di metodo con l'intento di delineare meglio gli scenari, le opportunità e le scelte di fondo di quella che abbiamo convenuto essere oggi la nuova regolazione della materia. La prima notazione è che nessuno degli atti normativi menzionati affronta a sufficienza un problema di fondo su cui molti studiosi – non solo giuristi – si sono soffermati: le ripercussioni sul mercato del lavoro dell'intelligenza artificiale. Qui diffuse sono state le preoccupazioni generali in ordine all'effetto sostitutivo di queste sofisticate tecnologie rispetto al fattore umano. Si possono fare paralleli con le rivoluzioni tecnologiche del passato, ma anche rilevare grandi differenze<sup>2</sup>. La mia impressione è che prevalgano le differenze, soprattutto perché gli impatti sul mercato del lavoro devono essere analizzati con massima attenzione ai contesti nazionali e settoriali nonché ai vari mercati professionali, dando adeguata rilevanza ai *trend* demografici. Per quanto riguarda il nostro paese un dato di grande importanza mi pare quello che rileva un crescente *gap* al ribasso di ingressi nel mercato del lavoro, tale per cui dovremmo trovarci nel 2040 con un numero di lavoratori di 3,7 milioni inferiore a quello odierno (-15,8% di forza lavoro rispetto al 2023). Se così è, “non si prevede che in futuro vi siano conflitti tra livelli occupazionali e adozione delle nuove tecnologie” (così lo studio Ambrosetti citato, p. 19). Anzi l'adozione della nuova

<sup>2</sup> Una sintesi recentissima in LUPU, PERRUCCI, *op. cit.*

tecnologia per potenziare la produttività è fondamentale per non trovarci con un sistema economico non competitivo.

Però questo non significa che non ci siano dinamiche e problemi, anche molto seri, da governare perché uno dei nodi principali dell'uso dell'IA nelle imprese sta nella equilibrata distribuzione dell'innovazione tecnologica e soprattutto degli incrementi di produttività e, fondamentale per quanto attiene al lavoro e al suo diritto, nel tempestivo adeguamento della qualità del lavoro da impiegare sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda. Questo significa che le imprese, specie quelle di minori dimensioni, e le pubbliche amministrazioni, specie quelle più in difficoltà nel creare valore pubblico aggiuntivo, devono essere sostenute e incoraggiate nell' adottare al meglio l'IA (cioè non solo per migliorare l'efficienza, come oggi si tende a fare); ma significa anche che la formazione di base e professionale deve disegnare percorsi più rapidi, realistici e mirati sia per i lavoratori in atto sia per quelli potenziali. Per dirne una: molto si è insistito di recente sull'importanza delle *soft skill*, ma sul fronte dell'IA le imprese (e di conseguenza le PA) lamentano carenza di *hard skill*. Per dirne ancora un'altra: molto si sono colpevolizzati i sistemi di inquadramento tradizionali per non essere al passo coi tempi, ma su un punto fondamentale come “la portabilità” del patrimonio formativo del lavoratore – che ne consente e incentiva un percorso più dinamico – le maggiori innovazioni si trovano proprio nella contrattazione collettiva, segnatamente in quella dei metalmeccanici, uno dei settori più tradizionali della nostra struttura produttiva<sup>3</sup>.

L'indicazione metodologica generale che trarrei da queste prime sintetiche notazioni è che non bisogna guardare e normare solo modelli generali o appiattirsi su modelli regolativi volti a dettare regole e procedure astratte. L'IA è un vettore di accelerazione di tanti processi e contiene in sé potenzialità immense con impatti molto positivi e molto negativi. Forse gli impatti negativi possono essere arginati con principi e regole generali: e su queste occorre ancora riflettere specie dinanzi a nuove regole piene di insidie. Però per cogliere l'impatto positivo dell'IA sui mercati del lavoro e sulla salute di organizzazioni e lavoratori occorre una strumentazione più fine, di carattere tanto regolativo quanto gestionale. Una normazione che può far considerare positivamente tecniche duttili come la contrattazione collettiva

<sup>3</sup> V. F. LAMBERTI, *Formazione, occupabilità e certificazione delle competenze (tramite blockchain): un'alternativa alla “disoccupazione tecnologica”*, in BIASI (a cura di), *Diritto del lavoro e intelligenza artificiale*, Giuffrè, 2024.

(da rafforzare) – o anche altre affini, come reali processi partecipativi di sindacati e lavoratori alle innovazioni organizzative (spesso invocati, ma raramente in concreto praticati in modo significativo); ma che richiede anche di riflettere sull'attualità di certe antiche partizioni.

Un esempio per tutte: le piccole imprese vanno sostenute come tali – e come oggi le definiamo – oppure, mettendo meglio a fuoco la stessa nozione di piccola impresa, nella prospettiva di potenziarne un'evoluzione verso maggiori dimensioni anche occupazionali, l'unica che consente utilizzazioni ottimali dell'IA? Una risposta a questa domanda sembra ad esempio drammaticamente assente in un recente disegno di legge (AS1494 del 15.5.2025) diretto proprio a favorire il ricorso all'IA nelle PMI.

### 3. *Più o meno regolazione?*

La seconda questione di fondo che vorrei affrontare, ricorrente, ma ancora variamente risolta, è: più o meno regolazione? Molti denunciano a piena voce la troppa regolazione, invocando più libertà. Tra questi ultimi possiamo annoverare, purtroppo, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che nell'era Trump riconduce la normativa UE sull'intelligenza artificiale a una sorta di “censura digitale” o di “barriera protettiva” contro il libero commercio. A mio parere sono Sirene che ci vogliono condurre in mari ancor più procellosi di quelli attuali. Non è vera libertà che si vuole, ma più spazio per la “confisca privata” dei mercati globali, come ha denominato queste tendenze uno storico dell'economia, Arnaud Orain, in un recentissimo libro<sup>4</sup>.

Che la regolazione non venga percepita come un problema grave per la diffusione dell'IA nelle imprese, e anzi venga considerata addirittura una risorsa positiva in quanto aumenterebbe la fiducia nella nuova tecnologia, viene confermato anche dallo studio Ambrosetti inizialmente citato (v. p. 38-39).

Resta però da capire ancora una volta meglio il contesto in cui si rileva questa calante (almeno rispetto ad alcuni mesi fa e a voci autorevoli, risuonate anche di recente, come quella dell'ex presidente di Confindustria, Antonio D'Amato) preoccupazione delle imprese per la nuova regolazione. Insomma va sollevato il dubbio che non sia tutto oro quel che luce.

<sup>4</sup> ORAIN, *Le monde confisqué. Essay sur le capitalisme de la finitude*, Flammarion, 2025.

Perciò formulerei alcune semplici domande su questo cruciale aspetto. Ad esempio: le imprese hanno per caso capito che prima che entrino in vigore nuove regole c'è davanti un'era geologica in termini temporali (due anni circa di questi tempi sono tantissimi) e la introduzione lenta del nuovo diritto le tranquillizza? Cosa accadrà intanto? Al riguardo i più recenti sviluppi europei fanno presagire sconti per le imprese: emblematico quanto è accaduto con il c.d. pacchetto *competitiveness Compass*, in cui risaltano diluizioni della normativa *in fieri* su sostenibilità e *due diligence*<sup>5</sup>.

Ancora: le imprese hanno forse capito che l'AI Act prevede obblighi soprattutto formali e burocratici dinanzi ai quali basta attrezzarsi e magari formare qualche giovane di vispa intelligenza o ingaggiare qualche società specializzata nell'affrontare standard burocratici da rispettare con adeguati modelli e formulari?

Oppure – ipotesi ottimistica – siamo dinanzi ad una piena comprensione, almeno da parte delle grandi imprese italiane, di cosa significa utilizzare al meglio IA che innova prodotti e produttività ma che va coniugata con maggiori livelli di civiltà umanistica e, soprattutto per quanto ci riguarda, con una piena valorizzazione del lavoro degli esseri umani, risorse preziose se rispettate e curate in modo diverso sia dagli altri fattori della produzione sia dalle merci o servizi che si immettono sul mercato. Cioè le imprese italiane sono pienamente e concretamente d'accordo con tutto ciò che può significare umanizzazione dell'intelligenza artificiale o principio antropocentrico, ovvero una delle direttive ideali poste a premessa della nuova regolazione europea e italiana e un tassello fondamentale per circondare l'IA di un consenso e una fiducia diffusa anche negli ambienti di lavoro?

Io non mi sento di escludere nessuna di queste interpretazioni. Però, da giurista, ho il dovere di andare a cercare i reali equilibri scritti tra le righe (o nemmeno tanto tra le righe) della nuova regolazione dell'IA ed esprimermi su quali dei tre diversissimi comportamenti datoriali essi mirano a incoraggiare.

<sup>5</sup> V., da ultimo, TREU, *Europa democrazia sociale*, in WP CSDLE “Massimo D'Antona”.INT, 161, 2025.

#### 4. *Vincoli costituzionali al tecnocapitalismo*

Qui si profila la terza e ultima questione di fondo che vorrei, sempre per brutale sintesi, affrontare: tecnica e capitale sono due alleati assai potenti, capaci di far dilagare non solo la nuova tecnologia che va sotto il nome di IA (insieme a tante altre), ma di determinarne condizioni d'uso generali e impatto sulle nostre società oggi poste dinanzi a scelte epocali. La prima domanda da farsi però è: possono, tecnica e capitale, su questa nuova frontiera esaltante ma anche piena di rischi, operare in piena autonomia o con blandi controlli di nuovi organismi privi di chiara legittimazione politica e sociale e adeguata forza di intervento? Per rispondere a questa domanda già altrove ho utilizzato analisi economiche che mostrano preoccupanti tendenze all'accentramento massimo dei centri di comando delle imprese quotate in borsa e un crescente arroccamento dei vari interessi in gioco su quello della massimizzazione a breve dei profitti delle mega imprese. Ulteriori recenti analisi storiche segnalano un pericoloso divorzio tra tecnocapitalismo, da un lato, e democrazia e diritto, dall'altro. Secondo queste analisi il capitale, grazie anche alle tecnologie digitali che hanno progressivamente smaterializzato e frantumato gli aggregati organizzativi in cui il lavoro ritrovava una sua coesione e forza, avrebbe definitivamente disintegrato l'unico soggetto in grado di contrastarlo rendendo conveniente utilizzare regole e democrazia per avere consenso: cioè la classe operaia<sup>6</sup>. E sarebbe ormai diventato realistico uno scenario in cui un governo mondiale elitario e imperniato sul controllo tecnologico di informazione e dinamiche elettorali, supportato dai centri nevralgici del potere economico, prenderebbe il posto di modelli politici ed economici condivisi attraverso genuine pratiche democratiche. Sono in verità tendenze in atto abbastanza visibili (ancorché mutate da visioni distopiche di matrice letteraria), della cui imminente, piena e incontrastata realizzazione però può ancora dubitarsi. Qui mi sia consentito un unico rilievo, pertinente al lavoro e, in parte, ancora al suo diritto: anche se la classe operaia è defunta come categoria politica, non lo è il lavoro come realtà umana capace di dar vita ad organizzazioni di interessi collettivi, magari non basate su identità di classe, certo più problematiche del passato, ma non per questo prive di incidenza politica. Al riguardo, a complicare le analisi, c'è la questione dei populismi e delle illusioni di cui anche il lavoro organizzato, o ancor più

<sup>6</sup> SCHIAVONE, *Occidente senza pensiero*, Feltrinelli, 2025.

atomizzato, può farsi portatore, magari ammalato da ideologie di estrema destra aggressive e spregiudicate, oggi come e più di ieri in azione sull'intero pianeta. Però tecnica e capitale ancora non dominano totalmente il mondo in tutte le sue svariate sfaccettature e lo spazio per far valere valori sempre più estranei a queste due sfere operative non va considerato chiuso, ma, al contrario, aperto o da mantenere aperto nella maniera più chiara e decisa. Al riguardo molto spazio ancora resta per le istituzioni politiche e culturali tanto a livello europeo quanto nazionale (meglio ancora se in sinergia tra loro).

Possono sembrare, queste, analisi dallo scarso interesse tecnico-giuridico. Ma, ovviamente, non è affatto così, salvo ridurre il ruolo della cultura giuridica a mero vettore di ipotesi esegetiche di una legislazione diventata pura tecnica autoreferenziale. Com'è noto un giurista che si riduca ad esegeta non è un buon giurista, specie se indossa i panni dello studioso di professione. I problemi della regolazione si pongono spesso – e in questo frangente storico in modo particolare – come problemi di carattere etico-valoriale da affrontare non secondo scelte soggettive, ma alla luce del quadro di principi e regole costituzionali vigenti. Anche, al limite, per prospettarne la necessità di mutamenti espliciti. E ogni deviazione da questo metodo è solo destinato, almeno in società genuinamente rispettose delle fondamentali libertà costituzionali dell'era moderna, a incrementare conflitti e contenziosi, più o meno frequenti e diffusi, in ogni caso corrosivi di convivenze sociali fondati sul principio di eguaglianza, per quanto complesso sia oggi tradurre in pratica tale principio. Esiti del genere non dovrebbero essere nell'orizzonte metodologico e valoriale del buon giurista, fatta salva ogni scelta ideale di totale sovversione di quanto di meglio la cultura politica e giuridica ha prodotto negli ultimi 3/4 secoli.

A quest'ultimo riguardo il punto fondamentale che il giurista non può trascurare è che nei nostri ordinamenti costituzionali – e intendo essenzialmente quello europeo e quello specificamente italiano – l'impresa non è un soggetto abilitato ad agire direttamente nella sfera politico-istituzionale; e la tecnica, in quanto fattore economico-produttivo, non è *legibus soluta* e nemmeno espressione di libertà del pensiero. A meno che la tecnica non si manifesti esplicitamente e specificamente sul terreno culturale, la tecnologia non è altro che uno dei fattori attraverso cui si esprime la libertà di iniziativa economica privata, che come tale è tutelata dai *Bill of rights* degli Stati occidentali, ma incontra nella Costituzione italiana, e anche, seppur in modo di-



verso, in quella europea, limiti precisi. Riferendosi alla Costituzione italiana, che il legislatore nazionale è ancora tenuto a rispettare, basti qui rammentare gli artt. 41, 46, ma anche 39 e 40. Tra i limiti indicati in queste norme c'è senz'altro dignità e sicurezza del lavoro, ma anche il riconoscimento, il rispetto, il sostegno all'azione collettiva dei lavoratori, *in primis* di quella delle associazioni sindacali democratiche. Tali associazioni hanno tre strumenti giuridici da far valere nei confronti degli interessi imprenditoriali, ivi compresi quelli all'utilizzo di sistemi di IA. Tali strumenti sono: diritto di sciopero, contrattazione collettiva, diritto a partecipare collettivamente alla gestione dell'impresa. Si tratta di diritti fondamentali, riconosciuti come tali anche dalla Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei (artt. 12, 27 e 28), e basati anzitutto sulla libertà sindacale (art. 12 CFUE; 39.1 Cost. it.) e quindi sul diritto ad essere tutelati da ogni forma di discriminazione per ragioni sindacali. L'insieme di questi strumenti non vale certo a rendere l'impresa un'istituzione democratica – che è una configurazione giuridicamente molto problematica perché deve essere filtrata attraverso i regimi giuridici proprietari e societari dell'impresa stessa – ma vale a delineare l'assetto di fondo di una società democratica almeno dentro i confini della vecchia Europa.

Ecco il punto: ogni nuova regolazione dell'IA deve rispettare questo quadro giuridico, che è indubbiamente ideologico nel senso di valoriale o assiologico, ma che è anche tuttora chiaramente rintracciabile nel diritto primario vigente nell'Unione europea (pur con tante curvature da interpretare: da segnalare da ultimo il pur generico *Pact for European social dialogue* stipulato nel marzo 2025 tra Commissione europea e parti sociali) e in Italia. Con un'aggravante non da poco (e intuita con chiarezza da un giuslavorista, Gaetano Vardaro, già tanti anni fa): la tecnica, o chi meglio la controlla e la produce per utilizzazioni diffuse, non è più sempre sotto il controllo del singolo imprenditore, che ne può essere sovrastato o, in qualche modo, marginalizzato, almeno in alcuni dei suoi infiniti sviluppi. Questo a maggior ragione può avvenire per i sistemi autogenerativi di intelligenza artificiale, capaci di evolversi anche al di fuori del controllo umano. Per questa ragione innestare nel corpo dell'impresa più occhi capaci di osservare, non solo staticamente, i nuovi sistemi decisionali/gestionali, può risultare fondamentale, persino per porre al riparo il singolo imprenditore dal rischio di incappare in sgradevoli e costosi “incidenti d'uso”.

### 5. *La nuova regolazione: necessità e ritardi*

La inizialmente richiamata nuova regolazione già in pista, pure da applicare o definitivamente varare, ormai a me pare in verità in grave ritardo per affrontare pienamente tutte le questioni segnalate, fatta eccezione per i profili organizzativi e di monitoraggio e, per certi versi, per la direttiva piattaforma, che però è ancora attesa nella decisiva fase di attuazione nazionale. L'analisi dovrebbe essere al riguardo molto approfondita. Non ho qui né intenzione né spazio per farlo. Formulerò pertanto solo alcune notazioni conclusive, assai sintetiche e provvisorie, che spero potranno promuoverne altre.

La nuova regolazione dell'IA è essenzialmente segnata dall'impronta europea che, pur rifuggendo da una scelta di anomia totale, non è scelta di scarsa regolazione, ma di una regolazione di stampo molto procedurale e burocratica, volta essenzialmente a mitigare – non eliminare – i rischi che l'IA può avere sui principi giuridici di fondo delle società europee. Diciamo, in brutale sintesi, che è diretta a rendere pienamente utilizzabile l'IA come strumento gestionale fortemente innovativo in tutti gli ambiti del vivere comune, *in primis* nelle imprese. In coerenza con le tradizioni liberali europee, il limite viene posto, ma essenzialmente con riguardo a diritti individuali delle persone e affidandosi ad un circuito di responsabilità che fa leva su tre soggetti: produttori dei sistemi di IA (fornitori), utilizzatori di tali tecnologie (*deployer*) e varie autorità pubbliche, in buona misura di nuova istituzione. Su effettività e validità di questo sistema, a mio parere, non si può esprimere un giudizio compiuto almeno fino a che non lo si vedrà pienamente all'opera. Nell'auspicio che non venga ulteriormente annacquato dalle regolazioni nazionali o dalle prassi applicative. Già a bocce ferme non si può però non rilevare come questo modello regolativo di stampo europeo – pur introducendo vincoli non irrilevanti – appaia poco mobilitante di soggetti realmente interessati a forme di controllo penetrante dei poteri opachi che possono trovare spazio nella produzione come nell'utilizzo dei sistemi di IA<sup>7</sup>.

Il lato più carente mi pare appunto che si dimentichi quasi del tutto come tecnica e capitale vadano bilanciati da regolazioni giuridiche semplici e sostanzialmente incisive e da un forte impulso a sollecitare circuiti di democrazia non solo politica ma anche sociale ed economica. Ne è prova, a mio parere, il dibattito parlamentare sulla recente legge italiana sull'IA numero 132

<sup>7</sup> In tal senso anche WAAS nell'editoriale in *DLM.int* 1/2025.

del 23 settembre 2025 (invero poco conosciuto: ma v. [www.senato.it](http://www.senato.it), fascicolo iter ddl 1146, spec. p. 1524/1530), dove il sindacato è scientemente e sistematicamente ignorato, forse sulla falsariga dei recenti sviluppi del pacchetto Compass, nonostante i molti emendamenti che segnalano una enorme lacuna sulle discriminazioni (non ci sono quelle sindacali) e la necessità di azioni di rafforzamento dei diritti di opposizione giudiziale dei sindacati qualificati all'introduzione di sistemi di IA pericolosi per i diritti fondamentali (una sorta di art. 28 contro un *management* algoritmico troppo disinvolto).

Qui mi pare ci sia un ruolo importante sia di argine sia di promozione di una nuova cultura gestionale e sindacale che il diritto del lavoro, sub specie di diritto sindacale, può giocare nella nuova regolazione. Per farlo però occorre non solo segnalare, come pure molti studiosi fanno<sup>8</sup>, l'attenzione del sistema di relazioni industriali italiano a queste tematiche, ma anche la necessità di una nuova stagione di sostegno forte ed esplicito ai sindacati a partire dal livello delle singole imprese e unità produttive, ma estendendolo anche a livello territoriale. E dispiace dover constatare che anche in recentissime leggi sulla partecipazione sindacale (v. l. 76/2025) questa tematica del ruolo specifico di sindacati e lavoratori nell'uso di tecnologie come la IA non abbia trovato nessuno spazio specifico. Mi pare però davvero finito il tempo di usare il soggetto sindacale come strumento di velleitarie azioni politiche. Come mi pare davvero irresponsabile trascurare l'apporto che i sindacati, in qualità non di agenti di classe, ma di soggetti specializzati a rappresentare il lavoro organizzato, possano dare a rianimare le nostre "democrazie stanche" o "*discontent democracy*"<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> V., da ultimo, CRUDELI, *La partecipazione sindacale nel prisma dell'AIAct e delle trasformazioni tecnologiche*, in [federalismi.it](http://federalismi.it) del 21 maggio 2025.

<sup>9</sup> Come si intitola il libro di MICHAEL J. SANDEL, pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 2024.